

Assenza. La bozza di Dlgs non cita la deflazione del contenzioso

L'autotutela (per ora) resta preclusa

Antonio Iovine

La bozza del primo Dlgs attuativo della riforma del catasto fa cadere le aspettative sull'autotutela. La legge delega (articolo 2, comma 3, lettera a) ridefiniva le competenze delle commissioni censuarie prevedendo procedure deflative del contenzioso, ma la bozza glissa.

L'impostazione della legge lasciava intuire che potesse essere previsto un intervento, almeno delle commissioni, per esaminare i reclami dei contribuenti (magari su questioni circoscritte ad alcuni elementi), prima che facesse ricorso. Sarebbe stato opportuno, per due motivi. Il primo è che i membri della commissione sono qualificati sull'estimo catastale. Il secondo è l'efficientamento del sistema, evitando del tutto i ricorsi o semplificandone il successivo esame, grazie all'analisi della commissione censuaria.

Persa l'opportunità del primo Dlgs, salvo ripensamenti dell'ultima ora o correttivi con successi-

vi provvedimenti, resta da sperare nell'attuazione di un ulteriore punto della legge: l'articolo 2, comma 3, lettera a) prevede, in aggiunta ai ricorsi, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente sull'attribuzione delle nuove rendite. Che potrebbe assumere la forma di autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Sarebbe un meccanismo meno imparziale di un'analisi nel merito da parte della Commissione tributaria, che è un organo paritetico (tra rappresentanze degli enti impositori e del mondo professionale) e garantista (in quanto presieduto da un magistrato). Inoltre, l'autotutela amministrativa potrebbe essere effettivamente efficace solo se tale da interrompere i termini per il ricorso tributario ordinario. Diversamente, non servirebbe e sarebbe addirittura illogico averla prevista nella legge delega, essendo un meccanismo a tutt'oggi già

previsto per tutti i procedimenti.

Dunque, come ci si potrà difendere contro l'attribuzione di un estimo incoerente, se sarà confermato tutto questo stato di cose? Dal momento della notifica, nella forma che sarà prevista dai Dlgs, resta possibile la classica istanza di autotutela all'ufficio provinciale Territorio dell'agenzia delle Entrate. In caso di mancata risposta o rigetto totale o parziale, si presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica (salvo diversa quantificazione, nei Dlgs, del termine per il solo procedimento speciale sull'estimo).

La legge delega fiscale, nel cui ambito c'è anche la riforma del catasto, all'articolo 10 prevede, fra l'altro, la revisione del contenzioso tributario con una riorganizzazione delle strutture e il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni tributarie, per assicurarne l'adeguata specializzazione. Di fronte a questa riquanti-

cazione in corso, un auspicio della proprietà immobiliare (che in Italia si identifica quasi con tutta la popolazione) è che nella nuova composizione delle commissioni trovi spazio qualche sezione speciale qualificata, che operi sul contenzioso catastale.

Di fatto, si tratta di tematiche, introdotte nell'area dell'ordinario procedimento di contenzioso tributario solo in un secondo momento e che affrontano una materia singolare per gli argomenti usualmente trattati nelle Commissioni: l'estimo immobiliare. I problemi si presentano tanto in fase di impianto del nuovo sistema quanto per il flusso ordinario di aggiornamento catastale attuale e futuro.

Inoltre, le Commissioni tributarie spesso sono chiamate ad esprimersi anche nel merito dei valori immobiliari per altre tipologie di imposte, la cui trattazione richiede anch'essa una formazione specifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCOPRI IL MA E GLI ORI DI T